



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 731
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

D.LGS. 164/2000 E S.M. - DM 226/2011 E S.M. APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO (VR) RIFERITO ALLA DATA DEL 31.12.2020 SPETTANTE AL GESTORE ALTO GARDA SERVIZI S.P.A PER CEDERE LA PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NELL'AMBITO UNICO PROVINCIALE DI TRENTO.

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di dicembre (07-12-2023), alle ore 10:15 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2277 dell'ordine del giorno.

Relazione.

A fronte delle attività istruttorie svolte dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), su delega del Comune conferita nel 2014, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1122 di data 23.12.2019, ha approvato il valore di rimborso (VR) calcolato alla data del 31.12.2017 dovuto al gestore uscente da parte del gestore subentrante per il passaggio di proprietà dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale. Il gestore subentrante viene scelto con gara svolta dalla Provincia Autonoma di Trento, quale Stazione appaltante, che affiderà allo stesso il servizio di distribuzione gas nell'ambito unico provinciale di Trento di cui fa parte anche il territorio comunale. Contestualmente con tale deliberazione, la Giunta comunale ha delegato APRIE a svolgere tutte le attività che, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, il Comune è tenuto ad adempiere nei confronti dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) in merito all'idoneità del valore rimborso.

Con nota prot. n. 44927 del 13.11.2023 l'APRIE ha informato di aver dovuto rifissare al 31.12.2020 la data di riferimento della valutazione del valore di rimborso in ragione della necessità di rendere coerenti la data del calcolo del valore di rimborso con i tempi di pubblicazione del bando di gara, previsti dai commi 3bis e 3ter dell'art. 39 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20. Parimenti l'Agenzia ha informato di aver già acquisito dal gestore tutte le informazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.M. n. 226/2011, aggiornate alla nuova data e di aver concluso le attività di cui alla suddetta delega, condividendo in linea tecnica lo stato di consistenza e il valore di rimborso nella misura di euro 4.933.182,39.= (entrambi al 31.12.2020). A tal fine APRIE e il Gestore hanno sottoscritto un apposito verbale, allegato alla presente, che fa salva l'approvazione del valore da parte del Comune.

Va evidenziato come, sulla base della delega comunale, APRIE abbia inviato ad ARERA, prima della pubblicazione del bando di gara, il valore di rimborso per la verifica di idoneità tariffaria poiché ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, ovvero il valore di rimborso è maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito valore RAB). Tale valutazione costituisce una delle subprocedure cui si compone il più ampio procedimento di pubblicazione del bando di gara.

Preso atto dell'invito di APRIE ad approvare il valore di rimborso al 2020, salvo il buon fine dell'idoneità di tale valore da parte di ARERA e tenuto conto che è trascorso utilmente il termine stabilito dall'art 23 della delibera ARERA 714/2022/r/gas, entro cui ARERA stessa può pretendere dalla Stazione appaltante di ricevere specifica documentazione di supporto e motivazionale per l'espressione del giudizio di idoneità del valore di rimborso.

Considerato che:

- la delega conferita ad APRIE faceva salva l'approvazione del valore di rimborso da parte del Comune;
- il Comune ha concesso a suo tempo alla società Alto Garda Servizi Spa l'attività di pubblico servizio per la distribuzione del gas naturale che è stata disciplinata secondo la convenzione, citata nel verbale allegato 1 e che in tale convenzione è previsto, alla

- scadenza della concessione in essere, l'impegno del Comune ad approvare il valore di rimborso dovuto per la cessione dell'impianto di distribuzione del gas;
- la data di scadenza della concessione rilasciata dal Comune alla società è avvenuta in forza dell'art. 15 del d.lgs. n. 164/2000 (*ope legis*);
 - qualora la data del 31.12.2020 permanga quale data di riferimento ai fini della pubblicazione del bando di gara d'ambito, il valore di rimborso calcolato al 31.12.2020 verrà pubblicato nel bando di gara;
 - a fronte delle verifiche di APRIE, la proprietà dell'intero impianto di distribuzione del gas, derivazioni di utenza comprese, descritto nello stato di consistenza al 31.12.2020 è riconducibile in capo al Gestore Alto Garda Servizi S.p.A.

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si intende confermare lo stato di consistenza che rappresenta lo stato fisico dell'impianto alla data del 31.12.2020, nonché approvare il valore di rimborso alla stessa data.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 23 maggio 2000 n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Visto il D.M. 12 novembre 2011, n. 226 "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222".

Visto il D.M. 22 maggio 2014 del MISE "Approvazione Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale".

Richiamata la deliberazione ARERA 714/2022/r/gas del 22.12.2022.

Dato atto che, nonostante alla data odierna non sia ancora stata adottata da ARERA la deliberazione di idoneità del valore di rimborso al 31.12.2020, risulta trascorso senza rilievi il termine previsto dall'art. 23 della suddetta deliberazione n. 714/2022/r/gas, entro cui ARERA può pretendere di ricevere dalla stazione appaltante specifica documentazione di supporto istruttorio per l'espressione dell'idoneità.

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista la L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (c.d. “Legge provinciale sull'energia”).

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 832 del 26 maggio 2014.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1288 di data 1 luglio 2014 con la quale il Comune di Riva del Garda ha delegato l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) di acquisire direttamente presso i gestori uscenti, gli stati di consistenza degli impianti e tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M. n. 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate e di procedere al calcolo del VR previsto all'art. 5 D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida MISE.

Richiamata la precedente deliberazione n. 1122 di data 23.12.2019 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il valore di rimborso (VR) calcolato alla data del 31.12.2017 dovuto al gestore uscente da parte del gestore subentrante per il passaggio di proprietà dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale.

Vista la documentazione trasmessa da APRIE ed acquisita al protocollo comunale n. 44927 di data 13.11.2023 relativa alla determinazione del valore di rimborso dell'impianto di distribuzione del gas naturale alla data del 31.12.2020 e contenente il verbale di condivisione sottoscritto da APRIE e dal gestore Alto Garda Servizi S.p.A. nel quale si da atto che, fatta salva l'approvazione da parte del Comune, nonché la delibera di idoneità del VR da parte di ARERA, tale valore verrà pubblicato nel bando di gara.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO – GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare lo stato di consistenza al 31.12.2020 ed il valore di rimborso calcolato al 31.12.2020 pari ad euro 4.933.182,39 così come definito nella valutazione formulata dal Gestore e condivisa in linea tecnica da parte di APRIE, come risulta dal verbale di condivisione allegato alla presente, dovuto per la cessione – intercorsa per legge – della

proprietà dell'impianto di distribuzione del gas naturale al gestore subentrante, che risulterà affidatario della concessione dell'ambito unico provinciale;

2. di stabilire che l'approvazione del valore di rimborso di cui al precedente punto 1. è subordinata dal giudizio di idoneità del valore stesso da parte di ARERA;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di rispondere con sollecitudine alla richiesta dell'Agenzia Provinciale per le risorse Idriche e l'energia affinché la stessa possa nei termini di legge pubblicare il bando di gara per l'affidamento della nuova concessione del servizio di distribuzione gas nell'ambito unico provinciale di Trento, che include anche il territorio comunale.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – verbale di condivisione

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.